

## VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Il giorno 28 maggio 2020, in considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, giusta convocazione intercorsa tra le parti, si tiene la riunione in via telematica

### TRA

La **WYCON S.p.A.**, P.IVA 02317910186, sede legale in Piazza IV Novembre n. 4, Milano (Mi), in persona del consulente del lavoro dott. Monica Capparelli;  
(d'ora innanzi la "Società" ed unitamente alle OOSS, le "Parti")

### E

Le OO.SS. comparativamente più rappresentative, nelle persone di:

- **JEFF NONATO** per la segreteria nazionale della FILCAMS CGIL;
- **ELENA VANELLI** per la segreteria nazionale della FISASCAT CISL;
- **GENNARO STRAZZULLO** per la segreteria nazionale della UILTUCS UIL;

(d'ora innanzi le "OOSS" ed unitamente alla Società, le "Parti")

in riferimento alla consultazione sindacale ed esame congiunto per il ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga, previsti dai provvedimenti normativi citati in relazione alla sospensione e riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili e consequenziali all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

### PREMESSO CHE

- la Società ha ribadito che la grave situazione di mercato creatasi nel nostro paese con la diffusione del Coronavirus sta generando straordinarie ed imprevedibili perdite di fatturato fino all'assoluto azzeramento dovuto alla imposizione del totale lockdown;
- le ultime dichiarazioni governative prevedono una ulteriore proroga delle misure restrittive ben oltre la data del 03 aprile 2020 e che, interesseranno l'intero mese di aprile 2020 nonché buona parte del mese di maggio 2020, con ulteriori potenziali e ingenti perdite di fatturato;
- tali circostanze straordinarie ed imprevedibili che, valutate sia nella gravità del momento che per le conseguenze di medio-lungo periodo, sono tali da pregiudicare la tenuta economico-finanziaria della Società;

Tenuto conto della complessa situazione finanziaria che stanno affrontando, su piani diversi, azienda e lavoratori, le Parti hanno unitamente affrontato la necessità di individuare possibili soluzioni al fine di garantire continuità reddituale ai Lavoratori stessi, compatibilmente con le risorse disponibili della Società, qualora la complessità dell'iter procedurale di accesso alla cassa integrazione in deroga, possa prevedere l'erogazione ai Lavoratori delle quote di integrazione salariale relative al mese di Marzo 2020 del mese di aprile 2020 e fino a tutto il 9/05/20, fatto salvo le regioni della Lombardia, Veneto e Emilia Romagna fino al 06/06/2020. Ciò premesso, dopo ampia discussione, le Parti

### CONVENGONO QUANTO SEGUE :

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. stante il positivo esito dell'esperita procedura di informativa, consultazione e di esame congiunto ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, la Società ha presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – ex art. 2 del Decreto Min. Lavoro del 24 marzo 2020 - istanza di trattamento di integrazione salariale in deroga per "emergenza COVID-19" con decorrenza dal 12 marzo 2020 e fino al 9 maggio 2020 per un massimo di 9 settimane ex D.L. 09/2020, per le sole regioni della Lombardia, Veneto e Emilia Romagna la richiesta è di 13 settimane fino al 06/06/2020 ;

3. Per espressa previsione di legge, il corrispettivo del trattamento di CIGD avverrà con la modalità di pagamento diretto da parte dell'INPS.
4. **Ai Lavoratori** in forza alla data del 01 marzo 2020 che sono stati interessati per il mese di marzo e aprile 2020 della riduzione e/o sospensione dell'attività lavorativa conseguente all'emergenza epidemiologica da covid-19, le parti concordano di erogare un anticipo sulle mensilità aggiuntive per un importo massimo fino ad euro 500,00 in considerazione che gran parte della forza lavoro è assunta part-time.
5. Restano **esclusi dall'anticipazione** quei lavoratori il cui rapporto si è concluso – per qualsiasi ragione o causa - o si concluderà entro il mese di marzo 2020 e per i quali è già prevista l'erogazione delle competenze di fine rapporto e TFR.
6. Restano **parimenti escluse dall'anticipazione** le ore di lavoro non prestate ed indennizzate da altre forme di integrazione del reddito prevalenti alla cassa integrazione (in via esemplificativa e non esaustiva: congedi per maternità obbligatoria, infortunio, altri congedi previsti dal D.L. 18/2020, etc.).
7. Resta inteso che qualora, per qualsiasi ragione e/o causa, il rapporto di lavoro si risolva anticipatamente, l'importo anticipato sarà recuperato dalle competenze di fine rapporto.
8. In caso di riapertura dell'attività, anche parziale, l'azienda si impegna a garantire il rispetto del protocollo nazionale sulla sicurezza del 24/04/2020 e successive modifiche per contrastare la diffusione del Covid 19 nei luoghi di lavoro per garantire la salute dei lavoratori e dei clienti.

Le Parti, pienamente soddisfatte dell'esito dell'incontro, si danno reciprocamente atto che la soluzione individuata risulta la più percorribile e sostenibile, atta a contenere, per quanto possibile, le ricadute che tale straordinario contesto sull'impresa e sui Lavoratori.

letto, confermato e sottoscritto in via telematica il 28/05/2020 dalle parti sopra costituite.

Per la società WYCON S.p.A.

Firma  


Per la FILCAMS CGIL nazionale

Jeff Nonato



Per la FISASCAT CISL nazionale

Elena Vannelli



Per la UILTUCS UIL nazionale

Gennaro Strazzullo

